

Difatti, il giudizio della Corte viene in modo espresso, dichiarato, a concentrarsi su un confronto composto dai seguenti termini: da un lato, la circostanza che, nella specie, venga «in rilievo non già una firma vergata per esteso, ma una mera sigla»; dall'altro, l'«uso dell'ordinaria diligenza richiesta ad una banca» in ordine al riscontro dell'effettiva sussistenza della relativa dichiarazione cartolare (nella specie, di traenza).

Ora, da questa impostazione - che si manifesta in sé corretta e puntuale - tra le altre in via diretta discendono, per quanto viene qui a rilevare, due conseguenze distinte.

La norma di cui all'art. 11 legge assegni viene nella specie in effettivo rilievo, posto che la stessa viene per l'appunto a regolare la conformazione delle sottoscrizioni cartolari dell'assegno bancario, escludendo ogni possibile rilevanza alla semplice sigla (secondo quanto emerge in via immediata dal suo testo; cfr., comunque, Cass., 15 ottobre 1999, n. 11621). Nella specie, inoltre, la considerazione della normativa di cui all'art. 11 legge assegni si pone come funzionale alla verifica del rispetto, da parte della Banca S. Francesco, della misura di diligenza in genere richiesta alle banche nel controllo dell'esistenza e regolarità delle dichiarazioni cartolari sottoposte al loro esame.

4.- E' principio acquisito della giurisprudenza di questa Corte che, nel riscontro delle sottoscrizioni cartolari che vengono presentate loro, le banche siano soggette alla diligenza qualificata dell'accorto banchiere - in ragione dell'attività propriamente bancaria in cui consiste la prestazione dei servizi di pagamento -, secondo i canoni della diligenza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1176 cod. civ. Cfr., tra le più recenti, la sentenza di Cass., 20 marzo 2014, n. 6513, ove pure ampi riferimenti ulteriori.

Data questa premessa, non può condividersi l'assunto della Corte territoriale per cui - constatata senza difficoltà la presenza sugli assegni in questione di una «mera sigla» in luogo di una «firma vergata per esteso» (e cioè composta di «nome e cognome», secondo la prescrizione dettata dalla norma dell'art. 11 legge assegni) - si poteva, e doveva, procedere a ulteriori analisi e indagini

per procedere alla valutazione di diligenza, o meno, del comportamento tenuto nella fattispecie concreta dalla Banca trattaria.

In realtà, la constatazione che sugli assegni portati in pagamento alla banca risulta apposta non già una firma di traenza, bensì una semplice sigla, pone senz'altro termine a ogni tipo di valutazione e controllo della banca medesima, il comportamento di questa risultando allora «bloccato». Posta l'insussistenza di una valida dichiarazione del traente, come prescritta dalla norma dell'art. 11, in effetti, la banca trattaria non può comunque provvedere al pagamento (ovvero, altrimenti detto, il pagamento, se effettuato, avviene a suo rischio).

In effetti, assunto a necessario parametro di riferimento il canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 cod. civ., non può ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che trascuri di considerare – ovvero ignori – la regolamentazione dettata dalla disposizione dell'art. 11 legge assegni. Tanto più che trattasi di una delle norme «primarie» espresse da tale legge, di base della stessa; e pure di comprensione facile e immediata.

5.- Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dall'avvenuto accoglimento, nei limiti anzidetti, dei primi due motivi.

6.- In conclusione, il ricorso va accolto nei termini e limiti sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo e con relativo rinvio sempre alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi e indicazioni di cui in motivazione e, in particolare, al principio di diritto per cui «non è conforme al canone di diligenza professionale richiesto dalla norma dell'art. 1176 comma 2 cod. civ. il comportamento della banca che provveda a pagare degli assegni bancari su cui, in luogo della completa sottoscrizione del traente così come prescritta dalla norma dell'art. 11 legge assegni, compaia solamente una sigla».

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo e cassa la impugnata sentenza della Corte di Appello di Palermo, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 16 marzo 2017.